

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di S. Maria di Licodia.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D. L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con D. P. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 10 luglio 1972, ha deliberato con verbale n. 45, di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio del Comune di S. Maria di Licodia delimitato a nord-ovest dal confine con il Comune di Biancavilla, a sud-ovest dalla linea ideale che congiunge la Masseria « Rizzo » con la Masseria « Cavaliere », piega in direzione della Masseria « Reitano » e di qui si congiunge alla strada Ragalna est all'altezza del bivio con la strada comunale diretta a Nicolosi, passando per la contrada Passo della Catanese per chiudersi a sud-est con i confini di Paternò;

Considerato che il predetto verbale n. 45 è stato depositato presso la sede delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Accertato che non è pervenuta, entro il termine prescritto dell'articolo 3 della citata legge n. 1497, alcuna opposizione avverso il suddetto verbale;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge, non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di S. Maria di Licodia è caratterizzato, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, da bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quale l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturali in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, mentre i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabile soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle suddette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona nel territorio comunale di S. Maria di Licodia delimitato: a nord-ovest dal confine con il Comune di Biancavilla, a sud-ovest dalla linea ideale che congiunge la « Masseria Rizzo » con la Masseria « Cavaliere », piega in direzione della Masseria « Reitano » e di qui si congiunge alla strada comunale diretta a Nicolosi, passando per la contrada Passo della Catanese per chiudersi a sud-est con i confini di Paternò.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese della sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti competente, al Comune di S. Maria di Licodia, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del Comune medesimo.

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli Uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 27 dicembre 1973.

GIUMMARRA

Allegato

Verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 10 del mese di luglio alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del primo luglio 1972 si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

3) SANTA MARIA DI LICODIA - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;

(Omissis)

La Commissione

— Considerato che il territorio comunale di S. Maria di Licodia costituisce, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali lo imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti;

— Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo

Delibera

all'unanimità, col voto favorevole dei signori arch. Enrico Ambra - presidente; arch. Paolo Paolini - v. presidente; avv. Filippo Jelo - presidente Ente provinciale turismo - componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Placido Gimbo - componente: di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'articolo 1 n. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'articolo 9 del regolamento 3 giugno 1940 numero 1357 l'estensione del territorio del Comune di S. Maria di Licodia delimitato a nord-ovest dal confine con il Comune di Biancavilla a sud - ovest dalla linea ideale che congiunge la Masseria « Rizzo » con la Masseria « Cavaliere », piega in direzione della Masseria « Reitano » e di qui si congiunge alla strada Ragalna Est all'altezza del bivio con la strada comunale diretta a Nicolosi, passando per la contrada Passo della Catanese per chiudersi a sud-est con i confini di Paternò.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente:

(320)

dott. arch. Enrico Ambra

DECRETO PRESIDENZIALE 7 gennaio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di Randazzo.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D. L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con D. P. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 14 giugno 1972, ha deliberato con verbale n. 44, di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio del Comune di Randazzo verso l'Etna e le sue pendici delimitato, ad est dal confine con il Comune di Castiglione di Sicilia, a sud-ovest dal confine con il Comune di Bronte ed a nord dal proseguimento del tracciato della strada ferrata della Circumetnea proveniente da est fino all'incrocio con la SS. 120 proseguendo quindi nella stessa fino all'incrocio con la linea della ferrovia dello Stato per spostarsi poi da questo punto nella tangente alla curva della strada ferrata fino al casello posto all'ingresso del Comune (casello 784); di qui proseguendo in linea retta fino ad incontrare la SS. 284 e la SS. 120 per proseguire nuovamente lungo la SS. 120 fino al confine con il Comune di Bronte comprendendo nel vincolo anche i 200 (duecento) metri verso valle considerati rispetto alle strade ferrate e strade statali precedentemente indicate al pari dei comuni limitrofi;

Considerato che il predetto verbale n. 44 è stato depositato presso le sedi delle associazioni di cui alla legge medesima;

Visto il ricorso proposto dai sigg. dott. Antonio e avvocato Giuseppe Fisauli residenti in Catania via Vincenzo Giuffrida 23 avverso il suddetto verbale;

Vista la delibera n. 355 dell'11 dicembre 1972 della Giunta municipale del Comune di Randazzo avverso il suddetto verbale;

Considerato che le su citate opposizioni sono ricevibili in quanto sono pervenute alla competente Soprintendenza in data 20 novembre 1972 e 4 luglio 1973, cioè

entro il termine prescritto dall'articolo 3 della citata legge n. 1497;

Vista la nota 10 ottobre 1973, n. 5802 con cui il Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale di Catania adduce le proprie controdeduzioni;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Randazzo è caratterizzato, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, da bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna per le loro forme caotiche e primordiali richiama le primiere geologiche, mentre i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabile soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle suddette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio Comunale di Randazzo, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie si estende verso le pendici dell'Etna, delimitata: ad ovest dal confine con il Comune di Castiglione di Sicilia, a sud-ovest dal confine con il Comune di Bronte ed a nord dal proseguimento del tracciato della strada ferrata della Circumetnea proveniente da est fino all'incrocio con la SS. 120 proseguendo quindi nella stessa fino all'incrocio con la linea della ferrovia dello Stato per spostarsi poi da questo punto nella tangente alla curva della strada ferrata fino al casello posto all'ingresso del comune (casello 784); di qui proseguendo in linea retta fino ad incontrare la SS. 284 e la SS. 120 per proseguire nuovamente lungo la SS. 120 fino al confine con il Comune di Bronte comprendendo nel vincolo anche i 200 metri verso valle considerati rispetto alle strade ferrate e strade statali precedentemente indicate al pari dei comuni limitrofi.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,